

CRITERI OMOGENEI PER L'IMPIEGO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA D.G.P. N. 2104 DEL 14.12.2020, DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE

I presenti criteri disciplinano le modalità di impiego delle risorse che sono state assegnate alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme con delibera della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, a seguito dell'ulteriore assegnazione di risorse dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento, disposta dall'art. 2 d.l. 23 novembre 2020, n. 154, per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare.

A mente della predetta delibera della Giunta provinciale n. 2104 del 14.12.2020, le risorse in oggetto sono impiegate per le finalità indicate all'articolo 2 del d.l. 23 novembre 2020, n. 154. Attraverso il presente atto, si provvede ad individuare la platea dei beneficiari, la misura del sussidio concesso, le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del sussidio, nonché le modalità di controllo sulle dichiarazioni rese dai richiedenti.

I presenti criteri potranno essere modificati o integrati con decreto del Commissario straordinario, qualora ne emergesse la necessità.

Qualora, a seguito di una prima assegnazione del bonus effettuata secondo i presenti criteri, residuasse una disponibilità di risorse, si procederà, con un nuovo provvedimento del Commissario straordinario, a determinare i criteri per la distribuzione dei residui, prendendo in considerazione anche situazioni di bisogno ulteriori rispetto a quelle considerate in questa prima fase.

Requisiti di accesso

Possono accedere in via prioritaria al Bonus alimentare, i nuclei familiari residenti nel territorio della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, che si trovino in una delle seguenti situazioni:

CASO A)

a) tutti i membri del nucleo familiare in età lavorativa e non inabili al lavoro si trovano, al momento di presentazione della domanda, in stato di disoccupazione;

e

b) nessun membro del nucleo familiare ha percepito o avrà titolo di percepire, nel gennaio 2021, alcuna entrata per redditi da pensioni, di capitale, d'impresa, o diversi, oppure derivante dalla locazione o dall'affitto di immobili, conseguente a rapporti già esistenti al momento della domanda, oppure per ammortizzatori sociali o per prestazioni sociali finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico, già concessi al momento della presentazione della domanda;

e

c) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al 31 dicembre 2020, e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestati agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

CASO B)

a) nessun membro del nucleo familiare ha percepito, nel dicembre 2020, un'entrata per redditi di lavoro dipendente, da pensione, di lavoro autonomo, di capitale o d'impresa, per redditi diversi, oppure derivante dalla locazione o dall'affitto di immobili, oppure per ammortizzatori sociali o per prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico;

e

b) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare al 31 dicembre 2020, e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestati agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

Qualora i fondi stanziati consentano la completa soddisfazione delle domande relative ai nuclei familiari che rientrino nel caso A o nel caso B, potranno, altresì, accedere in subordine al Bonus alimentare i nuclei familiari, residenti nel territorio della Comunità, che si trovino nelle seguenti condizioni:

CASO C)

a) uno o più membri del nucleo familiare sono titolari, al momento di presentazione della domanda, di prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico,

e

b) la somma dei risparmi o investimenti - complessivamente posseduti da tutti i componenti del nucleo al 31 dicembre 2020 e costituiti dalla somma dei saldi attivi dei conti correnti o postali o di carte prepagate intestate agli stessi, oltre che da ogni altra forma di risparmio o investimento di cui sia consentita la pronta smobilizzazione - è inferiore a 1.500,00- Euro.

Per ammortizzatori sociali, si intendono:

- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall'art. 27 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago prevista dall'art. 28 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali prevista dall'art. 29 del decreto legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori del settore agricolo prevista dall'art. 30 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- indennità lavoratori dello spettacolo prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 del decreto-legge 23 marzo 2020, n. 18, e successive misure orientate alla medesima finalità;
- Naspi, Dis.coll. previste dal decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22 e altri strumenti a tutela della disoccupazione involontaria previsti anche da fondi bilaterali, o per particolari categorie di destinatari quali lavoratori agricoli o edili, o indennità di mobilità, o stabiliti dal vigente Documento degli interventi di politica del lavoro;
- gli strumenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, previsti dal d.lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 e di assegno ordinario previsti dal medesimo decreto, anche quando erogati dai Fondi bilaterali, alternativi o dal Fondo di solidarietà intercategoriale del Trentino.

Per prestazioni sociali, finalizzate a contrastare situazioni di disagio economico, si intendono:

Quota A dell'Assegno unico provinciale, finalizzata a garantire il raggiungimento di un livello di condizione economica sufficiente al soddisfacimento di bisogni generali della vita dell'assegno unico provinciale, prevista dall'articolo 28, comma 2, lett. a), della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20;

componente ad integrazione al reddito familiare del Reddito di cittadinanza, prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

reddito di emergenza, istituito con l'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Per redditi di lavoro dipendente o autonomo, di capitale o d'impresa, nonché per redditi diversi, si fa riferimento alle corrispondenti definizioni individuate dalla normativa tributaria.

Importo del Bonus alimentare

L'importo del Bonus alimentare, stimato in funzione di un orizzonte temporale orientativamente pari a quattro settimane, è riconosciuto in misura pari a:

- 150,00- Euro, per nuclei familiari costituiti da una persona;
- 250,00- Euro, per nuclei familiari costituiti da due persone;
- 350,00- Euro, per nuclei familiari costituiti da tre persone;
- 500,00- Euro, per nuclei familiari costituiti da quattro persone e più.

Presentazione delle domande e concessione del Bonus Alimentare

Le domande sono presentate con modalità telematica, attraverso il portale internet della Comunità, secondo le modalità e nei termini che verranno di seguito individuati, e portati a conoscenza dell'utenza, attraverso lo stesso portale. Qualora il richiedente non abbia la possibilità di formulare la domanda con modalità telematica, potrà richiedere il supporto della Comunità per la presentazione della stessa.

Il richiedente attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di accesso al beneficio. Le domande sono istruite dalla Comunità sulla base delle dichiarazioni fornite dal richiedente, fatta salva la loro successiva verifica, nelle forme specificate nel paragrafo "Controlli".

Il bonus alimentare è concesso dalla Comunità, secondo l'ordine di priorità individuato al paragrafo "Requisiti di accesso" (prioritariamente i nuclei ricadenti nel CASO A e nel CASO B, a seguire i nuclei ricadenti nel CASO C) e, in subordine, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le risorse, complessivamente disponibili nella misura di Euro 107.416,92, sono ripartite su base comunale, al fine di far fronte al fabbisogno dei nuclei familiari residenti in ciascun Comune facente parte della Comunità, nella misura individuata dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020. Le domande sono accolte, secondo l'ordine sopra indicato, fino a concorrenza del plafond disponibile per il Comune di residenza di ciascun nucleo richiedente.

La domanda per l'accesso al beneficio deve essere presentata da un solo componente per l'intero nucleo familiare. Nel caso in cui siano presentate più domande da parte del medesimo soggetto, oppure siano presentate più domande da parte di diversi componenti del medesimo nucleo familiare, sarà presa in considerazione unicamente l'ultima domanda pervenuta in ordine cronologico; in ogni caso, il bonus alimentare è erogato soltanto una volta per ciascun nucleo familiare. In caso di errore materiale nella compilazione della domanda, il richiedente può essere ammesso dalla Comunità a rettificarne i contenuti.

Modalità di erogazione del Bonus alimentare

Il Bonus alimentare verrà erogato ai beneficiari attraverso accredito diretto su conto corrente, indicato all'atto della domanda ed intestato o cointestato al richiedente, a mezzo bonifico od altro analogo strumento.

Qualora il beneficiario non sia titolare di un conto corrente, oppure sia titolare di conto corrente in passivo, egli lo dichiara in sede di richiesta del beneficio. In tal caso, l'erogazione del beneficio sarà assicurata, in natura o mediante forme alternative di pagamento, le quali verranno successivamente individuate dalla Comunità.

Modalità di utilizzo del Bonus alimentare

Il Bonus alimentare è utilizzato per acquisti alimentari.

Controlli

Le Comunità procedono ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, in misura pari almeno al 5% delle domande.

Al fine di favorire l'effettività dei controlli sul possesso dei requisiti di accesso al beneficio, oltre che i nominativi di tutti i richiedenti e beneficiari del Bonus alimentare sono comunicati, previa idonea informativa in tal senso all'utenza, anche ai Sindaci dei Comuni, in cui gli interessati risiedono.

